



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 264/DecA/ 10 DEL 25.02.2011

Oggetto: Disposizioni per la pesca professionale, la pesca sportiva e ricreativa di anguilla (*Anguilla anguilla*) nel mare territoriale e nelle acque interne della Sardegna e per la relativa detenzione, trasporto e commercializzazione per l'anno 2011, in attuazione del Piano regionale di gestione anguilla di cui al decreto n. 3186/DecA/158 del 29.12.2009

L'Assessore,

- VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e, in particolare gli articoli 3, 6 e 57;
- VISTE le norme di attuazione dello Statuto e, in particolare, il DPR 24 novembre 1965 n. 1627 e il D. Lgs 6 febbraio 2004 n. 70;
- VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
- VISTA la Legge regionale n. 37 del 7 marzo 1956;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- VISTO il D. Lgs. n. 154 del 26 maggio 2004 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura" e, in particolare il comma 4 dell'articolo 12;
- VISTO il D. Lgs. 26 maggio 2004 n. 153 in materia di pesca marittima;
- VISTA la Legge n. 963 del 14 luglio 1965 concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO il Regolamento per l'esecuzione della sopra citata Legge n. 963/1965, approvato con DPR n. 1639 del 2 ottobre 1968;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTO il Regolamento CE 338/1997 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e in particolare l'allegato B che include tra le specie l'anguilla (*Anguilla anguilla*).
- VISTA la legge n. 150 del 7.02.1992 concernente "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica".(Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1992, n. 44)
- VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 gennaio 2002 "Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali". (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2002, n. 15).
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1100/2007 del 18 settembre 2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 1 dicembre 2010 relativo alla pesca del novellame di anguilla
- VISTA la Legge regionale n. 3 del 14 aprile 2006 "Disposizioni in materia di pesca" e in particolare l'art.6 recante:" Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3186/DecA/158 del 29.12.2009 recante Finanziamento del Piano regionale di gestione dell'anguilla (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007) – Programmazione delle risorse finanziarie Legge Regionale n. 3 del 14 aprile 2006 "Disposizioni in materia di pesca", art.6 "Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche" (Euro 600.000 - Capitolo SC06.1370 - UPB S06.05.002- CdR 00.06.01.09);
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n.295/DecA/5 del 29.01.2010 recante "Piano Regionale di gestione dell'anguilla - attuazione delle misure di gestione relative alla pesca professionale e alla pesca sportiva, finalizzate alla ricostituzione dello stock di anguilla europea (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007). Annualità 2010"
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n.556/DecA/18 del 26.02.2010 recante Deroga al Decreto n. 295/DecA/5 del 29.01.2010 "Piano Regionale di gestione dell'anguilla - attuazione delle misure di gestione relative alla pesca professionale e alla pesca sportiva, finalizzate alla ricostituzione dello stock di anguilla europea (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007). Annualità 2010." – termini e modalità per detenzione trasporto e commercializzazione di esemplari di anguilla per l'anno 2010.
- RITENUTO di dover provvedere per l'annualità 2011 all'attuazione delle misure relative alla pesca professionale e sportiva dell'anguilla previste dal Piano regionale di gestione al fine di garantire la tutela dello stock, in attesa della conclusione dell'iter di approvazione del Piano nazionale e di quello regionale allegato da



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

parte del Comitato Scientifico, Tecnico ed Economico per la Pesca (CSTEP) (art. 5 del Reg. CE 1100/2007);

CONSIDERATE le esigenze, segnalate dagli operatori del settore e, da ultimo, dalle Organizzazioni di categoria con nota congiunta prot. n. 259/gab del 24.02.2011, di commercializzazione dell'anguilla nel periodo successivo a quello consentito per la pesca;

RITENUTO necessario adeguare per l'annualità in corso alcune disposizioni contenute nel Piano regionale di gestione dell'anguilla inerenti la commercializzazione dell'anguilla prevedendo una disciplina per l'anno in corso che tenga conto delle necessità di commercializzazione degli operatori del settore e garantisca al contempo la tutela della risorsa

DECRETA

ART.1 1. Al fine di garantire la tutela dello stock di anguilla (*Anguilla anguilla*) sono stabilite le seguenti misure di gestione per il conseguimento delle finalità del Piano regionale di gestione (di cui al Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3186/DecA/158 del 29.12.2009):

a) Pesca professionale

1. Nel periodo compreso tra marzo e settembre 2011, nel mare territoriale e nelle acque interne della Sardegna, è vietata la cattura di esemplari di anguilla (*Anguilla anguilla*) con qualunque attrezzo da pesca (compresi i lavorieri).

2. Nel periodo di divieto di cui al punto 1, per le finalità del presente decreto, gli esemplari di anguilla provenienti da aree di pesca di altre regioni italiane, stati membri dell'Unione Europea o Paesi Terzi e da allevamenti intensivi devono essere resi identificabili attraverso idonea documentazione che ne attesti la provenienza.

3. Fino al monitoraggio intermedio del Piano, previsto dopo un triennio (2010-2012), non sarà possibile concedere deroghe rispetto al periodo stabilito di divieto, né concedere alcuna forma di autoregolamentazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

b) Pesca sportiva e ricreativa

1. La pesca sportiva e ricreativa dell'anguilla è consentita esclusivamente nel periodo compreso tra ottobre e febbraio.
2. Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente anguille in quantità superiore ad 1 kg.

c) Taglia minima di cattura

1. La taglia minima di cattura degli esemplari di anguilla è pari a 28 cm di lunghezza totale.
2. Gli esemplari di taglia inferiore alla taglia minima di cattura non possono essere detenuti, trasportati o commercializzati.
3. La taglia degli esemplari è misurata conformemente all'allegato IV del Reg. CE n. 1967/2006.

ART. 2

1. Nelle more della conclusione dell'iter di approvazione del Piano nazionale e di quello regionale da parte della Commissione Europea, per la sola annualità 2011, la detenzione, il trasporto e la commercializzazione degli esemplari di anguilla pescati nel mare territoriale e nelle acque interne della Sardegna entro il mese di febbraio 2011 è consentito sino al 1 maggio 2011.
2. L'operatore interessato provvede ad inviare entro il 3 marzo 2011 via fax al Servizio Pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale al seguente numero 070 6062516 o tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo agricoltura@pec.regione.sardegna.it, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000 con l'indicazione del quantitativo (in numero e in peso) di anguille pescate e non ancora vendute alla data del 28 febbraio 2011, delle modalità e del luogo di conservazione.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- ART. 3
1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 26, comma 1 della Legge n. 963/1965 e ss.mm.ii e l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 27 della stessa L. 963/1965 e ss.mm.ii.
 2. L'Amministrazione regionale e le Autorità pubbliche preposte al controllo, svolgono i compiti di controllo, amministrativo e in loco, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Decreto.

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, li

L'Assessore
Andrea Prato